

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Spese di lite, liquidazione effettuata in primo grado al di sotto dei minimi e in modo largamente insufficiente, strumento di tutela, appello

Il giudice d'appello, a fronte di censure che indicano la liquidazione effettuata in primo grado al di sotto dei minimi e in modo largamente insufficiente, è tenuto a verificare se, applicando i minimi inderogabili alle attività necessariamente svolte per l'espletamento della causa, sussista o meno la violazione indicata. In caso di verifica positiva (cioè di violazione dei minimi inderogabili) e in assenza di notula, deve il giudice dell'appello procedere ad una liquidazione secondo tariffa e con riguardo alle attività effettivamente e necessariamente svolte con esclusione di tutte le altre non documentate.

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 13.7.2016, n. 14342

...omissis...

I motivi del ricorso.

Col primo motivo di ricorso si deduce: "Violazione o falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., comma 1, art. 92 c.p.c., comma 2, art. 118 dsip. att., comma 2, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, artt. 24 e 111 Cost., in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 - Violazione Tariffe Forensi vigenti, D.L. n. 223 del 2006 (c.d. Decreto Bersani) conv. in L. n. 248 del 2006, art. 2, comma 2 - Erroneità dichiarazione di inammissibilità appello - Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione".

Rileva il ricorrente di dover censurare, sotto un duplice profilo, la sentenza impugnata:

- a) nella parte in cui non è stata disposta l'integrazione delle spese liquidate in primo grado, in misura inadeguata e in via globale;
- b) per la dichiarata inammissibilità "in assenza di specifiche norme giuridiche comminanti tale devastante sanzione".

In primo grado il giudice di pace aveva liquidato l'ammontare delle spese giudiziali (Euro 75,00) "in maniera assolutamente esigua (...) soprattutto alla luce delle all'epoca vigenti tariffe forarsi", senza operare la necessaria distinzione tra "diritti e onorari di avvocato e le spese", non consentendo così il controllo ex lege garantito.

Osserva il ricorrente che il giudice dell'appello ha così motivato: "la parte appellante non produce alcuna nota spese e non specifica le voci e gli importi considerati in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in onore ... tale difetto vale a giustificare la statuizione di inammissibilità dell'appello, in ragione della inidoneità delle censure a consentire, comunque, la rideterminazione dei compensi professionali". Osserva che, anche in assenza di nota spese, il giudice dell'appello avrebbe dovuto verificare la legittimità della liquidazione delle spese operata in primo grado, sia perchè effettuata globalmente, sia perchè effettuata al di sotto dei minimi tariffari, posto che, sulla base del primo scaglione di valore del tariffario forense all'epoca vigente (tabella A, Par. 2[^], per le cause di esclusiva competenza funzionale del Giudice di pace), l'importo dovuto per gli onorari, liquidati al minimo, risulta superiore alla impugnata liquidazione di Euro 75,00 globali (considerando le voci necessariamente dovute, come studio della controversia, consultazioni con il cliente, preparazione e redazione dell'atto introduttivo del giudizio, assistenza a ciascuna udienza di trattazione, ecc). Inoltre tale verifica poteva essere agevolmente effettuata, posto che la causa era di natura prettamente documentale e la controversia si è conclusa immediatamente, al termine della prima udienza.

Il giudice dell'appello disponeva quindi di tutti gli elementi per poter valutare il contenuto dell'appello e la correttezza della liquidazione operata. Non era, quindi, necessario per l'appellante ulteriormente specificare le censure oltre quanto già esposto.

Osserva poi il ricorrente che è stato violato la L. n. 248 del 2006, art. 2, comma 2, che prevede che "Il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio sulla base della tariffa professionale" (che non prevede un importo così esiguo a titolo di onorari, diritti e spese). Aggiunge che il giudice dell'appello non ha tenuto conto dei chiari orientamenti giurisprudenziali che prevedono l'obbligo del giudice di liquidare le spettanze anche in assenza di notula (Cass. 7 ottobre 2009, n. 21371), di non scendere al di sotto dei minimi tariffari (Cass. 20971/10, 13168/11, 13139/11) e di non procedere ad una liquidazione globale. In definitiva, osserva il ricorrente che il giudice del gravame era in possesso degli strumenti utili previsti dalla legge per ricavare quanto è necessario, non potendo così sanzionare con la dichiarata inammissibilità il gravame in questione. In ogni caso il ricorrente, nell'atto di appello, "ha precisamente e specificamente evidenziato gli elementi essenziali per la rideterminazione del compenso dovuto al professionista forense in re ipsa nel dettaglio delle norme ritenute violate - art. 91 c.p.c., comma 1, art. 92 c.p.c., comma 2, art. 118 disp. att., comma 2, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 111 Cost., tariffe forensi vigenti, di n. 223/2006 (cd. decreto Bersani) conv. in L. n. 248 del 2006, art. 2, comma 2 - da cui era inevitabile per il giudice del gravame riconoscere l'avvenuta violazione e porvi subito rimedio semplicemente applicando - in mancanza di nota spese - anche ai minimi ma non in misura inferiore, il primo scaglione di valore per le cause di competenza esclusiva del giudice di pace, tariffario forense ex D.M. n. 127 del 2004, tabella A, par. 2[^], senza che all'uopo servisse o fosse funzionale alcuna osservazione e specificazione ulteriore da parte del ricorrente, considerato che il giudice è chiamato a dare applicazione alla legge. nel caso di specie al combinato del D.M. n. 127 del 2004, e alla L. n. 248 del 2006, art. 2, comma 2". Aggiunge che

"alcuna norma giuridica prevede che l'appellante, quando lamenti la violazione dei minimi tariffari, specifichi analiticamente gli importi non calcolati o erroneamente calcolati".

Osserva il ricorrente ancora che "è solo con la L. 7 agosto 2012, n. 134, (successiva quindi all'introduzione della causa in esame) che l'atto di appello, legato all'esposizione sommaria dei fatti ed a motivi specifici è tramontato". Quindi, osserva il ricorrente che "prima era richiesta l'esposizione sommaria dei fatti. mentre post novella bisogna indicare esattamente al giudice le parti appellate e le modifiche richieste: non va indicato solo quello che non va, ma anche come dovrebbe andare". Tali principi e norme non si applicano al giudizio in questione. Richiama l'orientamento di questa Corte (Cass. n. 8067/11), secondo cui l'appello "è inammissibile quando la censura non fornisce al giudice d'appello sufficienti elementi per poter accertare la conformità degli importi liquidati al tariffario ed eventualmente rideterminare il compenso dovuto all'avvocato". Nel caso concreto, sarebbe stato sufficiente individuare l'importo dovuto, anche calcolandolo al minimo del tariffario all'epoca vigente, per verificare l'inadeguatezza della liquidazione in primo grado.

Espone di seguito le voci liquidabili come segue, formulando due ipotesi. "Ipotesi 1): Tariffe Forensi, Tabella A, Onorari Giudiziali, Paragrafi 1, Cause avanti ai giudici di pace, per l'intero giudizio fino al valore di Euro 600,00, applicando il Valore Minimo: Tot. Euro 55,00; Tabella 13, Diritti di Avvocato, fino al valore di Euro 600,00, posizione e archivio Euro 23,00, disamina Euro 6,00, domanda introduttiva del giudizio Euro 23,00, autentica firma Euro 6,00, iscrizione causa a ruolo Euro 6,00, formazione fascicolo e compilazione indice Euro 6,00, partecipazione ad udienza e precisazione delle conclusioni Euro 23,00, consultazioni con il cliente Euro 23,00, scritturazione facciata Euro 5,16 e fotocopiatura facciata 9,10 (Del Consiglio Ordine del 20.9.2000), esame decreto fissazione udienza Euro 6,00, vacanze Euro 15,00, collazione scritti 7,00: tot. Euro 158,26. Ipotesi 2): Tariffe Forensi, Tabella A, Onorari Giudiziali paragrafi 2, cause riservate alla esclusiva competenza funzionale del giudice di pace, valore del giudizio fino a Euro 5.200,00, applicando il Valore Minimo: Studio della controversia Euro 80,00, consultazioni con il cliente Euro 40,00, preparazione e redazione atto introduttivo Euro 70,00, assistenza ad udienza di trattazione e 25,00; Tot Euro 215,00".

Rileva il ricorrente che "in entrambi i casi il calcolo effettivo degli importi dovuti alla parte vittoriosa avrebbe condotto ad una liquidazione complessiva a titolo di onorari e competenze (senza ancora aver calcolato le spese), di Euro 273,26 oppure nella seconda ipotesi (quella, ritentiamo, più corretta) di Euro 373,26, entrambe di oltre il triplo o il quintuplo superiori alla avvenuta illegittima liquidazione di Euro 75,00 complessivi".

Rileva poi il ricorrente che, quanto alla tariffa forense da applicare "in presenza della successione avvenuta in data 23.8.12 con l'avvento dei Nuovi Parametri Forensi ai sensi del D.M. N. 140112", la Corte di cassazione ha già affermato la "necessarietà dell'applicazione della previgente tara (ovvero sia quella del D.M. n. 127 del 2004) in casi del tutto analoghi alla presente fattispecie, considerando sostanzialmente che: malgrado l'entrata in vigore del dl 212/11 riformatore degli artt. 82 e 91 c.p.c. - i quali prevedono rispettivamente da una parte l'incremento di valore sino ad Euro 1.100,00 per le cause in ad le parti possono stare in giudizio personalmente, e dall'altra che in queste cause le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possano superare il valore della domanda; e nonostante l'evidente natura processuale delle disposizioni appena citate, le stesse non possono trovare applicazione alla controversia in esame avente ad oggetto la censura sulla quantificazione delle spese, cioè la liquidazione al di sotto dei minimi tariffari, poichè in tali casi prevale senza alcun minimo dubbio il principio dell'appello come revisio prioris instantiae, con la conseguenza che, essendo già stato in primo grado applicato il criterio della soccombenza, dovranno essere applicate le tariffe vigenti ration temporis (in virtù

dell'altro principio tempus regit actum) al momento della decisione del (giudice di prime cure".

Col secondo motivo si deduce: "Violazione o falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., comma 1, art. 92 c.p.c., comma 2, e dell'art. 24 Cost., in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5".

La decisione del giudice di pace di Roma, nonostante l'accoglimento dell'opposizione e, quindi, l'annullamento del provvedimento impugnato, risulta "solo in astratto favorevole per l'odierno ricorrente poichè, a causa della esigua liquidazione delle spese in primo grado, e la successiva contraddittoria condanna alle spese del (grado di appello, l'iniziativa giudiziaria rischia di rivelarsi particolarmente antieconomica".

Il ricorso è fondato e va accolto.

Il giudice dell'appello ha errato nel dichiarare inammissibile l'impugnazione.

Occorre osservare, infatti, che, nella sostanza, l'odierno ricorrente si era doluto con l'appello dell'evidente inadeguatezza della liquidazione delle spese operata dal primo giudice, effettuata globalmente e palesemente al di sotto dei minimi tariffari applicabili. Proprio l'evidenza di tali doglianze consentiva all'appellante di prospettare le censure in termini sintetici, senza ulteriormente dettagliare le attività svolte, avendo sufficientemente descritto nello svolgimento del processo (risultante comunque dagli atti), le attività che necessariamente erano state espletate per giungere alla pronuncia della sentenza di primo grado.

Aveva poi l'appellante fornito tutte le indicazioni necessarie per individuare il valore della causa, risultando la selezione della tariffa professionale applicabile (e dei relativi importi quanto meno nella loro misura minima) agevolmente attuabile attraverso il tipo di controversia e le date di inizio e di fine del giudizio. Nè era necessario depositare una nota spese, che avrebbe invece imposto al giudice di operare l'ulteriore analitico esame di tutte le voci esposte.

In definitiva, il giudice d'appello, a fronte di censure che in sintesi indicavano la liquidazione effettuata al di sotto dei minimi e in modo largamente insufficiente, avrebbe dovuto verificare se, applicando i minimi inderogabili alle attività necessariamente svolte per l'espletamento della causa, sussistesse o meno la violazione indicata. In caso di verifica positiva (cioè di violazione dei minimi inderogabili) e in assenza di notula avrebbe poi dovuto il giudice dell'appello procedere ad una liquidazione secondo tariffa e con riguardo alle attività effettivamente e necessariamente svolte con esclusione di tutte le altre non documentate.

La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio ad altro magistrato del tribunale di Roma che si atterrà, nella liquidazione delle spese ai principi su indicati, e procederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

ptm

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altro magistrato del tribunale di Roma.